



COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 19 del 23/09/2020

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020 DELLE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
-----------------	--

L'anno **Duemilaventi** addì **Ventitre** del mese di **Settembre**, alle ore **19:30**, in Aidomaggiore, in modalità telematica (videoconferenza, tramite whatsapp) convocato con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di **1^a** convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1) Salaris Mariano	X	
2) Atzori Giovanni Antonio	X	

3) Barranca Antonella	X	
4) Carboni Mario		X
5) Marras Massimo	X	
6) Masia Maria Lussoria		X
7) Pala Maria Lourdes	X	
8) Viridis Simone	X	
9) Ziulu Raffaele		X

Assegnati N. 9

Presenti N. 6

Assenti N. 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – **Dott.ssa Isabella Miscali**, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.

Il Sindaco **Dott. Ing. MARIANO SALARIS**, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto;

Aprè la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 71 del 03/09/2020 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 71 del 03/09/2020, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si sostanzia nel provvedimento che segue;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, N. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, N. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.»

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le

modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA, in particolare, la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 23/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale N° 8 del 03/06/2016, con la quale l'Amministrazione Comunale ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui alla legge N. 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 il quale disciplina l'efficacia delle Delibere concernenti le aliquote e il Regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 Ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, N. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, N. 77, che, limitatamente all'anno 2020, ha differito il predetto termine al 31 Ottobre;

VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 24 Marzo 1999, e modificato con deliberazione Consiliare N° 18 in data 24 Giugno 1999;

VISTA inoltre la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020, relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge N. 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della Delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con **N. 6** voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai **N. 6** Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

2) DI APPROVARE per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto di seguito riportato, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse Cat. A/1, A/8 e A/9)	ESENTI
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2 del Regolamento Comunale)	ESENTI
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la	7,6

	utilizzano come abitazione principale	
5	Immobili locati	7,6
6	Aree fabbricabili	7,6
7	Terreni agricoli	ESENTI
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI
10	Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)	7,6
11	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni	7,6

3) DI DARE ATTO che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (Art. 3 del Regolamento Comunale);

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

4) DI DARE ATTO che il suddetto Regolamento Comunale entra in vigore il giorno 1° Gennaio 2020, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5) del presente dispositivo;

5) DI DARE ATTO che copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del **31 Ottobre 2020**;

6) DI PRENDERE ATTO CHE sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000;

7) DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere nel merito al fine di garantire in maniera celere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 30/09/2020 al 15/10/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.

Aidomaggiore, 30/09/2020

Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 30/09/2020

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)